

COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 12.06.1998

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15.06.1998 al 30.06.1998

Modificato con deliberazione del C.C. n. 27 del 23.06.1999

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

Art. 3

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 5

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

1. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei posti sepoltura soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per

il pubblico ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 6

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 7

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti di spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm. 0,660 se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di mm. 25.
3. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo riportante il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impressa a martello. La targa porterà anche il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
4. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.
5. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo, si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990 e che qui si intendono riportati.

Art. 8

1. Il Sindaco può autorizzare dopo un qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore sanitario e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa; tali esumazioni o estumulazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 9

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 10

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 11

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, al Sindaco, al Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12

1. Il trasporto dei cadaveri al Cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.
4. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del Cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli stessi indumenti di cui è rivestito e avvolto con un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 12 può essere concessa soltanto dopo due anni del decesso e, con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 19, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo comma.

Art. 16

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 18

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 19

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 20

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 21

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 22

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al responsabile del cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore sanitario della U.S.L.

Art. 23

Sia nel caso dell'articolo precedente sia nel caso che il feretro debba attraversare il territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 24

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 25

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e il cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPO IV

INUMAZIONI

Art. 26

1. Il Cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e a livello della freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo con soluzione di continuità.

Art. 27

Ogni fossa dovrà essere provvista di un supporto sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto, della data di nascita e di morte del defunto, in attesa della posa della lapide.

Art. 28

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 29

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri dei fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 30

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 31

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 32

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 33

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nel campo comune si possono deporre fiori e corone. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 34

1. Sulle fosse del campo comune è concesso solo il collocamento di tombe di pietra grezza (tipo luserna o serizzo). La Giunta comunale sceglierà il tipo di tombe dopo aver effettuato un sondaggio tra la popolazione sulla base di alcune proposte.
2. Il nome, cognome, la data di nascita e di morte del defunto potranno essere incisi sia sulla testata che sul tombale. I simboli religiosi, il vaso, il lumino, il porta foto e le singole lettere devono essere obbligatoriamente in materiale bronzeo. Il tombale deve essere una lastra unica e gli accessori devono essere posti sulla superficie dello stesso non incassati nel blocco.
3. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare gli oggetti e i ricordi di loro spettanza.
4. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

CAPO V

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 35

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) loculi individuali;
- b) cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

Art. 36

Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 35 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 37

Il rilascio della concessione riguardante la tumulazione è subordinato al pagamento del canone di cui all'allegato tariffario.

Art. 38

Le spese di manutenzione dei loculi e delle cellette ossario sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 39

1. La tumulazione deve sempre essere eseguita partendo dal loculo o celletta superiore verso quella inferiore.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo o della celletta ossario facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o, a richiesta dei parenti, nei singoli ossari.
5. Il loculo e/o la celletta ossario verrà consegnato completo di lapide di marmo, l'arredo dovrà essere acquistato dai richiedenti su indicazione dell'Amministrazione che sceglierà una tipologia da adottare per tutti i loculi.
6. E' consentita, per i loculi, l'applicazione di una croce o altro simbolo religioso.

Art. 40

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle cellette ossario e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.

Art. 41

I loculi e le cellette liberati a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Art. 42

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 43

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 44

La concessione delle tombe, cellette ossario e loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 45

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie possono aver luogo quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di seppellimento.

3. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
4. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 46

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 47

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune sempreché coloro i quali ne avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle nelle cellette individuali. In tal caso i resti devono essere raccolti in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 25.
2. Le monete, le pietre preziose e gli oggetti di valore in genere che venissero rinvenuti saranno consegnati all'Ufficio comunale per essere restituiti alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.
3. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 48

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture a inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.
2. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con ordinanza del Sindaco.
3. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Art. 49

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 47 del presente regolamento.

Art. 50

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario della U.S.L. e del responsabile del cimitero.

2. In caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del responsabile del cimitero, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 51

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione straordinaria si dovrà tenere conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato appena terminato il servizio.

CAPO VII

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 52

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in una celletta ossario.
4. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 21, non va soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 53

1. Le autopsie verranno eseguite presso l'apposita sala del Cimitero di Aosta ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 641 del 17 settembre 1997.

2. Le autopsie devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
3. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 54

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere sono eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire l'imbalsamazione su di un cadavere deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 19 è eseguito dal Coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 55

L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VIII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 56

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990, la Giunta può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 57

All'interno del territorio comunale vi sono 2 cimiteri:

il primo il località Saint Léonard che comprende:

- a) un'area destinata a campi d'inumazione
- b) un'area destinata alle sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- c) un'area destinata alle inumazioni in tombe di famiglia
- d) una camera mortuaria;
- e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali
- f) un ossario comune
- g) un cinerario comune

il secondo in frazione Saint Rhémy che comprende:

- a) un'area destinata a campi d'inumazione
- b) una camera mortuaria
- c) un ossario comune¹.

Art. 58

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal Messo Guardia comunale con funzioni di responsabile del servizio e del cimitero.

Art. 59

Il responsabile del servizio e del cimitero:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
- d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990;
- e) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- f) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza del cimitero ed ai lavori degli inservienti;
- g) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi nei loculi siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- h) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue vicinanze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- i) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- j) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- k) si accerta che sia preparata la fossa occorrente all'interramento del cadavere per il giorno successivo;
- l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
- m) assiste il Coordinatore sanitario e ne richiede l'intervento in caso di necessità.

CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 60

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. Le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio.
3. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali, anche se tenuti a catena o al guinzaglio.
4. E' proibito l'ingresso ai bambini di età inferiore agli anni 6 se non accompagnati per mano da persone adulte.
5. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba di propri famigliari.

Art. 61

I vialetti, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nel campo comune e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e quindi bruciata all'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 62

Ogni coltivazione è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 63

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possano più essere riparati, sarà cura del responsabile ritirarli per distruggerli o usarli per costruzioni nel cimitero qualora, previo avviso degli uffici comunali, non siano ritirati o riparati entro un mese dalle famiglie interessate.

Art. 64

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti, anche provvisori, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 65

E' vietata qualunque asportazione dal cimitero di materiali o di oggetti ornamentali, di fiori, arbusti o corone.

Art. 66

E' assolutamente proibito recare danno o sfregio ai muri interni del cimitero, alle lapidi, ecc. e eseguire iscrizioni non autorizzate dall'Autorità comunale.

Art. 67

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 68

Chiunque all'interno del cimitero tenga un contegno non conveniente, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

Art. 69

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli articoli 338-339-340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1256 come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.7.1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

Art. 71

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

ALLEGATO A
(come modificato con deliberazione CC n. 27 del 23.06.1999)

PARTE I

CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

PER RESIDENTI NEL COMUNE

- | | |
|--|---------------|
| 1) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto di tumulazione individuale (comprensiva della chiusura del loculo | L. 1.300.000 |
| 2) Concessione temporanea per anni 1 di sepoltura individuale a sistema di tumulazione | L. 300.000 |
| 3) Prolungamento della concessione oltre l'anno e fino alla durata ordinaria | L. 1.200.000 |
| 4) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario o cinerarie (comprensiva della chiusura dell'ossario) | L. 500.000 |
| 5) Tombe di famiglia (possibilità di dilazione del pagamento in 3 anni) | L. 15.000.000 |

PER NON RESIDENTI NEL COMUNE

- | | |
|---|---------------|
| 1) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto di tumulazione individuale (comprensiva della chiusura del loculo) | L. 3.000.000 |
| 2) Tombe di famiglia | L. 20.000.000 |

PARTE II

OPERAZIONI MURARIE

- | | |
|--|------------|
| 1) Apertura loculo per estumulazione straordinaria. | L. 50.000 |
| 2) Apertura tomba privata a terra per esumazione straordinaria | L. 100.000 |
| 3) Chiusura tomba privata a terra | L. 100.000 |

Le tariffe di cui sopra saranno soggette a rivalutazioni da parte della Giunta Comunale in base all'effettivo costo del materiale.-